



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"
SOVERIA MANNELLI (CZ) – IT
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
DI SOVERIA MANNELLI-CARLOPOLI



E-Mail: czic81500q@istruzione.it; Pec: czic81500q@pec.istruzione.it; Codice Meccanografico: CZIC81500Q;
Telefono: 0968 – 662186; Codice Fiscale: 99000240798; Sito Web: <http://www.icrodarisoveria.edu.it>;

Alla società cooperativa FIVE via Avvocato Tomaino n.15,
c.a.p 88046 Lamezia Terme
All' Albo on line
Ad Amministrazione trasparente
Al DGSA
Agli ATTI

CONTRATTO

TRA

La scuola Istituto Comprensivo "G. Rodari Soveria Mannelli" Codice fiscale 99000240798 rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Teresa Pullia, di seguito denominato "Istituzione scolastica"

E

la scuola la società cooperativa FIVE comprensiva della Cambridge Academy for English- "FIVE" centro autorizzato Cambridge English Language Assessment n. IT087 (di seguito denominata società) p. iva 01618080798 rappresentata dal dott. Antonio Caruso nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la sua carica presso la FIVE

PREMESSO

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 "Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la delibera n 72 del 13/12/2023 del Consiglio di Istituto che ha approvato l'adesione al progetto "Investimento 3.1: nuove competenze e nuovi linguaggi con specifico riferimento alle Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche di cui al Decreto Ministeriale 65/23"-

VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2024 e le successive modifiche e, in particolare, il Progetto denominato "IO E LE STEM Adesione al progetto "Investimento 3.1: nuove competenze e nuovi linguaggi con specifico riferimento alle Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche di cui al Decreto Ministeriale 65/23"- definizione moduli formativi. finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa della Lingua inglese;

CONSIDERATO che la realizzazione del predetto progetto richiede l'intervento di esperti madrelingua e le certificazioni Cambridge English Language Assessment, non presente all'interno della scuola;

VISTA la convenzione prot. 255 del 06/02/2023 attiva tra questo istituto e la società cooperativa FIVE comprensiva della Cambridge Academy for English- "FIVE" centro autorizzato Cambridge English Language Assessment n. IT087

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, salvo modifiche conseguenti ad ulteriori disposizioni ministeriali.

Art. 2

Con la sottoscrizione del presente contratto società cooperativa FIVE comprensiva della Cambridge Academy for English- "FIVE" centro autorizzato Cambridge English Language Assessment n. IT087 si obbliga a fornire all'Istituzione Scolastica i servizi di propri collaboratori/dipendenti (d'ora in poi denominati "esperti"), finalizzati a certificare i livelli di competenza secondo il QCER.

Art. 3

Gli "esperti" dovranno curare la realizzazione di 20 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Cambridge Flyers : level A2 QCER

Art. 4

A fronte della regolare fornitura dei servizi sopra specificati, effettivamente e personalmente svolti dagli esperti individuati al precedente articolo 2, l'Istituzione Scolastica si obbliga a corrispondere all'Istituto Linguistico, per ciascuna prova di esame finalizzata al conseguimento di una certificazione linguistica effettivamente svolta, il corrispettivo orario di euro 77,00 (settantasette/00), onnicomprensivo di imposte e di qualsiasi indennità e/o onere connesso.

Art. 5

Qualora, per qualsiasi motivo, non possano essere concluse tutte le attività programmate, il corrispettivo sarà liquidato in rapporto alle attività effettivamente svolte, con espressa rinuncia a qualsivoglia ulteriore pretesa e/o risarcimento da parte dell'Istituto Linguistico.

Fermo restando quanto sopra, eventuali prove non svolte a causa di circostanze sopravvenute, o per ragioni imputabili all' Istituto Linguistico, potranno essere recuperate, compatibilmente con le altre esigenze didattiche, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dall'Istituzione Scolastica.

Art. 6

Il pagamento della fornitura verrà pagata entro trenta giorni dall'emissione della fattura

Ai fini della fatturazione l'Istituzione Scolastica comunica il seguente dato:

codice univoco dell'Istituzione Scolastica per la fatturazione elettronica: UF6MJG

CUP G44D23004290006

Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-30247

CIG. [B20548C76A](#)

L'Istituto Linguistico dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti a proprio carico dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7

L'Istituzione Scolastica ed il suo legale rappresentante sono esonerati da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno degli esperti durante tutte le attività progettuali e i connessi spostamenti. L'Istituto Linguistico è responsabile dei danni arrecati dagli esperti a cose e persone e si impegna a rifondere le spese relative al ripristino delle situazioni primigenie.

La società cooperativa FIVE comprensiva della Cambridge Academy for English- "FIVE" centro autorizzato Cambridge English Language Assessment dichiara inoltre di essere coperta da adeguate polizze assicurative per gli infortuni professionali dei propri dipendenti/collaboratori e per la responsabilità civile derivante dai danni arrecati alle cose e alle persone.

Art. 8

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le clausole ivi previste e si conviene che l'Istituto Linguistico non potrà recedere dallo stesso senza l'approvazione scritta dell'Istituzione Scolastica.

Art. 9

Qualora l'Istituzione Scolastica accerti che la fornitura dei servizi non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni professionali dell'esperto vengano effettuate con negligenza o imperizia, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso l'Istituzione Scolastica dovrà comunicare all'Istituto Linguistico, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., che intende avvalersi della clausola risolutiva per inadempimento e, dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Si precisa inoltre che, svolte le opportune verifiche, si procederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito per la sola parte dei servizi regolarmente eseguiti.

Art. 10

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile, che l'Istituzione Scolastica potrà recedere dal contratto qualora ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso l'Istituzione Scolastica dovrà comunicare all'Istituto Linguistico, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Art. 11

Il contratto è in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023 e sue modificazioni e integrazioni.

Art. 12

Con riferimento allo specifico intervento formativo che forma oggetto del presente contratto, l'Istituto Linguistico dichiara di avere piena conoscenza degli obblighi e delle responsabilità derivanti dagli artt. 2043, 2045 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della legge 11/07/1980 n. 312, in materia di vigilanza sulle scolaresche, oltre che al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 13

È fatto espresso divieto all'Istituto Linguistico di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza preventivo consenso scritto dell'Istituzione Scolastica.

Art. 14

L'Istituto Linguistico si impegna ad osservare rigorosamente le regole del segreto in relazione ad atti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nell'esecuzione del contratto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto. L'Istituto Linguistico autorizza l'Istituzione Scolastica ad utilizzare i dati aziendali e personali degli esperti esclusivamente per ottemperare agli obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto contrattuale o ad esso riconducibili.

Art. 15

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lamezia Terme.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la società cooperativa FIVE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Antonio Caruso

Per Istituto Comprensivo "G.Rodari"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa Pullia
